

IMPRESA 4.0, TANTI VANTAGGI MA... OCCHIO AI RISCHI

Il pacchetto di misure promosso dal MiSE e recepito dal Ddl Bilancio 2018 offre grandi opportunità alle aziende su ricerca e innovazione ma a interpretare erroneamente le linee guida, s'incappa nelle sanzioni

Oltre 10 miliardi di Euro. È questa la somma stanziata dal Piano Impresa 4.0 a sostegno delle imprese che investiranno in innovazione, ricerca e formazione, negli ambiti e nelle tecnologie che caratterizzano la "Quarta rivoluzione industriale".

L'intero pacchetto di misure promosso dal Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, è stato infatti recepito dal Ddl di Bilancio 2018 con la precipua finalità di finanziare progetti di ricerca e innovazione, favorire il trasferimento dei risultati dei progetti verso il sistema produttivo ed accrescere così la competitività del sistema economico in chiave 4.0. Il Piano Impresa 4.0, tuttavia, non rappresenta solo l'occasione per le imprese di cogliere le opportunità legate alla Quarta rivoluzione industriale. Diversi e particolarmente gravosi sono i rischi per le imprese che interpretano erroneamente le linee guida del MiSE per



IL MINISTRO ALLO SVILUPPO ECONOMICO CARLO CALEDA

la fruizione delle principali agevolazioni contenute nel piano. Ai fini della fruizione del credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo, ad esempio, stante l'assenza di specifiche linee guida che consentano di stabilire per ogni settore quale sia lo "stato dell'arte" e quale, in concreto, sia l'attività da poter considerare di ricerca, le imprese dovranno identificare opportuni driver di innovazione di prodotto e processo, onde evitare sanzioni e futuri contenziosi. Non a caso, sin dalla prima presentazione

del piano Industria 4.0, il Ministro Calenda ha identificato nei Politecnici, nelle Università e nei relativi organismi di emanazione (spin-off accademici e competence center, ad esempio) i necessari anelli di congiunzione della catena della manifattura innovativa, ritenendo che la prossimità, sistemica oltre che fisica, dei laboratori alle aree industriali sia uno dei presupposti fondanti di un effettivo trasferimento tecnologico. Nel caso l'Agenzia delle Entrate non consideri innovative, in sede di verifica, le attività di ricerca oggetto di agevolazione, le imprese saranno esposte al rischio di una sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato indebitamente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del DPR n.

471/1997, senza alcuna possibilità di procedere ad una definizione agevolata delle sanzioni. Per non parlare della ben più grave disciplina penale in tema di crediti d'imposta inesistenti, tra cui proprio i crediti introdotti da legislazione speciale come quella in argomento, che identificherebbero una specifica fattispecie di reato nel caso in cui il credito fosse ritenuto carente del necessario presupposto costitutivo. Anche il meccanismo applicativo dell'iper-ammortamento, che si traduce in una maggiorazione del 150% in dichiarazione del costo di acquisizione dei beni industria 4.0, con conse-

MULTE E DENUNCE IN ARRIVO NEL CASO DI MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PORTATA INNOVATIVA DEI PROCESSI O DI CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI

guente riduzione del reddito imponibile e quindi dell'imposta dovuta, soggiace alla necessaria verifica

delle caratteristiche dei beni, che dovranno tassativamente possedere caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'Allegato A o all'Allegato B della legge di Bilancio 2017. In caso di errata classificazione dei beni acquisiti, sarà accertabile una indebita deduzione dall'imponibile dei maggiori costi (quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria) dedotti in applicazione dell'iper-ammortamento e, di conseguenza, la contestazione di un maggior reddito per gli esercizi di riferimento con una sanzione compresa tra il 90% ed il 180% della maggiore imposta dovuta¹.



NELLA FOTO L'AUTORE GIUSEPPE CAPRIUOLO

1. ANCHE IN TAL CASO, CON POSSIBILI IMPLICAZIONI PENALI NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RAVVISI NELLA INDEBITA FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE UN PRESUPPOSTO OGGETTIVO DEL REATO FISCALE DI "UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE FALSA O PER OPERAZIONI INESISTENTI, ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE", RICONDUCENDO L'INDEBITA COMPENSAZIONE AD UNA DELLE CONDOTTE INCRIMINATE DEL REATO DI "DICHIARAZIONE INFIDELE" DI CUI ALL'ART. 4 DEL DLGS. 10 MARZO 200 N. 74.